

“FONDO MUTUALISTICO ANNO 2020”

CONDIZIONI GENERALI DI COPERTURA MUTUALISTICA

CONTRO I DANNI DA GRANDINE

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono per:

ANTERISCHIO	Il danno provocato al prodotto coperto dalle prestazioni del Fondo Mutualistico da eventi in copertura mutualistica, prima della decorrenza del rischio.
ADERENTE	Il soggetto - imprenditore agricolo - il cui interesse è protetto dalla copertura mutualistica, socio del Consorzio, che abbia sottoscritto la richiesta di copertura mutualistica.
AZIENDA AGRICOLA	Unità tecnico-economica costituita da poderi o appezzamenti, anche non contigui, fabbricati, loro contenuto e bestiame, in cui si attua l'attività agraria, forestale, zootecnica ed agrituristica ad opera di persona fisica, società od ente in conformità al disposto dell'art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni e/o integrazioni.
BOLLETTINO DI CAMPAGNA	Il documento che riporta i risultati di perizia. Esso può essere sia di constatazione che definitivo.
RICHIESTA DI ADESIONE	Richiesta di adesione al Fondo Mutualistico che contiene: <ul style="list-style-type: none">- la dichiarazione delle produzioni che l'Aderente intende coprire ed altre dichiarazioni alle stesse inerenti, debitamente sottoscritte;- l'attestazione della qualità di socio dell'Aderente e la convalida del documento da parte del Consorzio;- l'indicazione del valore coperto dalle prestazioni del Fondo Mutualistico, della tariffa applicata, dell'importo del premio e della franchigia;- le partite delle singole colture individuate catastalmente.
COLTURA IRRIGUA	Coltivazione che beneficia di una regolare irrigazione. Il ricorso all'irrigazione deve essere previsto ed attuato fin dall'inizio della coltivazione e per tutto il ciclo vegetativo.
DANNI PRECOCI	Danni verificatesi sui prodotti nel primo periodo di vegetazione entro le date stabilite nelle Condizioni Speciali di Copertura mutualistica
EMERGENZA	Lo spuntare delle piantine dalla superficie del terreno.
FRANCHIGIA	Le centesime parti del prodotto in copertura mutualistica escluse dall'indennizzo.
INDENNIZZO	L'importo dovuto dal Fondo Mutualistico in caso di sinistro.
INTERMEDIARIO	Soggetto addetto alla intermediazione assicurativa secondo le leggi vigenti, regolarmente iscritti nel registro di cui all'articolo 109 del D.L. 7/9 2005 n.209-codice delle assicurazioni private.
IRRIGAZIONE	Pratica colturale mediante la quale l'acqua è erogata artificialmente durante la stagione di coltivazione

attraverso sistemi appropriati e in tempi opportuni, con l'intenzione di fornire la quantità d'acqua fisiologicamente necessaria alla coltura per una produzione ordinaria.

LIMITE DI INDENNIZZO

La percentuale della somma assicurata interessata dal sinistro che indica l'importo massimo indennizzabile.

NOTIFICA

Per notifica si intende la comunicazione al Fondo Mutualistico dell'assunzione del rischio ed eventuali variazioni, a cura dell'aderente o dell'intermediario assicurativo, autorizzato dallo stesso, avvenuta con trasmissione telematica, lettera raccomandata, telegramma, posta certificata (PEC), fax o telefax. Essa deve contenere almeno: nome Aderente, prodotto, valore, comune, franchigia, copertura mutualistica.

PARTITA

Porzione di terreno agricolo coltivato con medesimo prodotto o varietà in uno stesso comune amministrativo, con superficie senza soluzione di continuità, identificato in polizza con confini fisici e dati catastali che possono riferirsi anche a più fogli di mappa e particelle catastali. Vale, laddove inserita nelle Condizioni Speciali di copertura mutualistica, la definizione in esse contenuta.

NORME CONTRATTUALI

Il documento con cui il Fondo Mutualistico stabilisce le norme contrattuali per gli stipulandi certificati/ricieste di copertura mutualistica.

PREMIO

La somma dovuta dall'Aderente al Fondo Mutualistico.

PRODOTTO

Le tipologie di colture ammissibili alla copertura mutualistica.

PRODUZIONE

Ogni singola tipologia di produzione vegetale ammissibile alla copertura mutualistica, coltivata e dichiarata all'interno dello stesso comune.

PRODUZIONE MEDIA ANNUA

La produzione degli ultimi tre anni precedenti o la produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e l'anno con la produzione più elevata. In mancanza di dati aziendali, la produzione media dichiarata dovrà essere contenuta nei limiti delle produzioni unitarie medie annuali per prodotto/tipologia.

SEMINA

Operazione di spargimento di seme su terreno preparato per riceverlo.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la copertura mutualistica.

TRAPIANTO

Messa a dimora nel terreno di piantine a radice nuda o con zolla.

VARIETA'

Insieme di piante coltivate nettamente distinguibili per vari caratteri fra cui quello morfologico, appartenenti alla medesima specie, sottospecie, classe o linea, salvo quanto diversamente previsto dalle condizioni speciali. Per l'uva da vino costituisce varietà la cultivar o l'insieme di cultivar ammesse dal disciplinare delle uve destinate a produrre vini I.G.T., D.O.C., D.O.C.G. e uve per selezioni speciali.

DEFINIZIONI RELATIVE AGLI EVENTI COPERTI DAL FONDO MUTUALISTICO

Premesso che:

- a) gli effetti degli eventi in copertura mutualistica:
- devono essere riscontrati, su una pluralità di enti e/o di prodotti della stessa specie colturale insistenti entro un raggio di 2 Km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe;
 - devono produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o compromissione del prodotto;
- nel testo che segue si intendono per:

AVVERSITA' ATMOSFERICHE GRANDINE

Acqua congelata nell'atmosfera che precipita al suolo sotto forma di granelli di ghiaccio di dimensioni e forme variabili.

NORME CHE REGOLANO LA COPERTURA MUTUALISTICA IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alla prestazione della copertura mutualistica

Il Fondo Mutualistico presta la copertura mutualistica e determina il premio in base alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate dall'Aderente che, con la firma della richiesta di copertura mutualistica, si rende responsabile della loro esattezza ai sensi degli artt. 1892 e 1893 Cod. Civ.

Eventuali modifiche della copertura mutualistica devono essere provate per iscritto.

L'Aderente ha l'obbligo di assicurare l'intera produzione aziendale per prodotto e Comune calcolata come da definizione produzione media annua.

Le produzioni soggette ai disciplinari di produzione, devono essere iscritte nel relativo albo ed assicurate nei limiti produttivi stabiliti dal disciplinare stesso; le produzioni non devono eccedere gli eventuali limiti delle rese unitarie per ettaro fissate dalla vigente regolamentazione.

Art. 2 - Pagamento del premio - Decorrenza e cessazione della copertura mutualistica

Il premio, comprensivo delle imposte se dovute, deve essere corrisposto dall'Aderente alla data convenuta.

Il Fondo Mutualistico presta le singole coperture mutualistiche mediante la richiesta di copertura mutualistica.

Si intendono assicurate le avversità atmosferiche sullo stesso indicate.

La copertura mutualistica per ogni singola richiesta di copertura mutualistica decorre, semprechè si sia verificato quanto previsto dalle condizioni speciali:

- per la grandine dalle ore 12.00 del giorno successivo a quello della notifica.

Per notifica si intende la comunicazione al Fondo Mutualistico con consegna diretta, lettera raccomandata, posta elettronica certificata (PEC), telegramma fax.

La data di notifica dovrà essere quella esposta nella richiesta di copertura mutualistica.

La richiesta di copertura mutualistica dovrà essere trasmessa al Fondo Mutualistico, entro 8 giorni dalla notifica, per l'attestazione della qualifica di Socio dell'Aderente e per la convalida, in mancanza del quale la copertura mutualistica è inefficace fin dall'inizio.

La copertura mutualistica cessa alla maturazione del prodotto od anche prima se il prodotto è stato raccolto, salvo quanto previsto dalle condizioni speciali.

Art.3 - Esclusioni

Oltre quanto previsto nelle Condizioni Speciali di Copertura mutualistica, il Fondo Mutualistico non è obbligato in alcun caso per:

- a) danni verificatisi a seguito di terremoto, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento o smottamento del terreno, slavine, salvo che l'Aderente dimostri che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;
- b) formazione di ruscelli da errata sistemazione del terreno;
- c) innalzamento della falda idrica non dovuto ad eventi in copertura mutualistica;
- d) abbassamento della falda idrica che provochi il fenomeno del cuneo salino;
- e) incendio;
- f) danni provocati da qualsiasi altro evento non coperto da copertura mutualistica che abbia preceduto, accompagnato o seguito un evento coperto dalle prestazioni del Fondo Mutualistico;
- g) danni conseguenti ad errate pratiche agronomiche o colturali e/o dovuti ad allettamento per eccesso di concimazione;
- h) danni dovuti a malfunzionamento o rottura dell'impianto di irrigazione;
- i) danni conseguenti a fitopatie;

- j) danni verificatisi in occasione dell'inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
- k) danni conseguenti ad alluvione su coltivazioni ubicate in terreni di golena, intendendosi per essi quelli che sono situati tra la riva del fiume e l'argine artificiale e cioè quella porzione del letto di un fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena;
- l) danni conseguenti a non puntuale raccolta del prodotto mercantile giunto alla maturazione di raccolta, che sia dovuta a qualsiasi causa (atmosferica, di mercato, dovuta ad indisponibilità di macchine raccogliatrici in c/terzi, ecc.);
- m) danni dovuti a cause fisiologiche e/o alla normale alternanza di produzione della coltura.

Art. 4 - Rettifiche - Modifiche della copertura mutualistica

Gli eventuali errori di conteggio sono rettificabili, purchè comunicati per iscritto entro un anno dalla data del documento in cui gli errori stessi sono contenuti.

Le proposte di modifica della copertura mutualistica devono essere comunicate per iscritto al Fondo Mutualistico che si riserva di accettarle. Le eventuali modifiche della copertura mutualistica devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Ispezione dei prodotti assicurati

Il Fondo Mutualistico ha sempre il diritto di ispezionare i prodotti assicurati, senza che ciò crei pregiudizio per eventuali riserve od eccezioni.

L'Aderente ha l'obbligo di fornire tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti, nonché le mappe catastali relative alle partite assicurate.

Art. 6 - Danno verificatosi prima della decorrenza della copertura mutualistica

Salvo patto contrario, non possono formare oggetto di copertura mutualistica i prodotti che siano già stati colpiti da eventi assicurati.

Qualora l'evento si verifichi tra la data di notifica della copertura mutualistica e quella di decorrenza della copertura mutualistica, la copertura mutualistica avrà corso ugualmente, ma l'Aderente dovrà denunciarlo al Fondo Mutualistico, secondo il disposto dell'art. 9 *-Obblighi dell'Aderente in caso di sinistro -* affinché venga accertato il danno in funzione del quale il Fondo Mutualistico ridurrà proporzionalmente il premio.

Detto danno sarà escluso dall'indennizzo nell'eventualità di un successivo sinistro.

Art. 7 - Riduzione del prodotto coperto dalle prestazioni del Fondo Mutualistico e del premio

Quando si verifichi in una partita assicurata o produzione assicurata la distruzione di almeno un quinto del prodotto per qualsiasi evento diverso da quelli assicurati, l'Aderente, semprechè la domanda sia fatta almeno 15 giorni prima dell'epoca di raccolta e sia validamente documentata, ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato nella richiesta di copertura mutualistica per detta partita, con conseguente proporzionale riduzione del premio, a partire dalla data di comunicazione scritta della richiesta al Fondo Mutualistico fino alla data presumibile di cessazione della copertura mutualistica per ogni singola avversità prevista sulla richiesta di copertura mutualistica.

La riduzione spetta altresì nel caso in cui il prodotto sia stato colpito anche da uno degli eventi assicurati, purchè non sia stata effettuata la perizia e siano rispettate le condizioni del precedente comma.

Nel caso in cui la domanda di riduzione non risulti fondata, il Fondo Mutualistico ne darà comunicazione all'Aderente con lettera raccomandata.

Art. 8 - Prodotti di secondo raccolto

Per i prodotti seminati/trapiantati in successione ad altra coltura la richiesta di copertura mutualistica deve riportare la seguente dichiarazione: "trattasi di prodotto di secondo raccolto che verrà seminato/trapiantato il _____"

Qualora l'Aderente non possa, per motivi diversi procedere alla semina totale o parziale dei quantitativi previsti potrà chiedere l'annullamento totale o parziale della richiesta di copertura mutualistica dandone comunicazione scritta al Fondo Mutualistico 15 giorni dalla presunta data di semina/trapianto.

Art. 9 - Obblighi dell'Aderente in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Aderente deve:

- a) darne avviso al Fondo Mutualistico o all'Intermediario al quale è assegnato la richiesta di copertura mutualistica entro tre giorni, esclusi i festivi, da quello in cui si è verificato l'evento o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza;
- b) dichiarare se intende richiedere la perizia o segnalare l'evento per semplice memoria qualora ritenga che lo stesso non comporti diritto all'indennizzo;
- c) eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture;
- d) non raccogliere il prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto dall'art. 12 *-Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta;*

- e) Mettere a disposizione dei periti la planimetria catastale relativa alle superfici assicurate degli appezzamenti sui quali insistono le produzioni, nonché la documentazione atta a dimostrare il risultato della produzione.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai commi a), c), d), e) del presente articolo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o del diritto alla riduzione del premio previsto dall'art.6 - *Danno verificatosi prima della decorrenza della copertura mutualistica.*

L'Aderente, per sinistri che abbiano a verificarsi fino a venti giorni prima dell'epoca di maturazione di raccolta del prodotto, ha la facoltà di trasformare la denuncia di sinistro per semplice memoria in denuncia con richiesta di perizia. La trasformazione è consentita fino a 20 giorni prima dell'inizio della raccolta del prodotto..

Art. 10 - Anticipata risoluzione del contratto

Qualora la coltura assicurata venga danneggiata dagli eventi garantiti in modo ed in tempi tali da potersi sostituire con altra coltura e l'Aderente ne faccia richiesta a mezzo telegramma o telefax al Fondo Mutualistico - questo potrà, nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento, indicare la somma offerta a titolo di indennizzo, anche tramite bollettino di campagna emesso dal proprio incaricato.

La mancata accettazione dell'offerta da parte dell'Aderente comporta rinuncia alla domanda di cui sopra. In caso di accettazione dell'offerta da parte dell'Aderente, il contratto si intende risolto.

Art. 11 - Norme per la rilevazione del danno e per la quantificazione del danno

La determinazione del danno è stabilita direttamente dal Fondo Mutualistico o dal perito da esso incaricato con l'Aderente o con persona da esso designata. Il perito dovrà risultare in possesso di laurea in Scienze Agrarie, ovvero diploma di Geometra o di Perito Agrario o di altro titolo equipollente.

La quantificazione del danno deve essere eseguita per singola partita in base ai valori unitari fissati nelle norme contrattuali per i singoli prodotti con le seguenti norme:

1. le centesime parti di quantità di prodotto in copertura mutualistica distrutte e/o danneggiate da eventi atmosferici avversi in copertura mutualistica devono essere applicate al valore corrispondente alla quantità del prodotto ottenibile in ogni partita, oppure alla somma assicurata ove questa sia inferiore a detto valore;
2. dalle centesime parti di danno devono essere detratte quelle relative ai danni causati da avversità atmosferiche assicurate come riportato all'art. 6 -*Danno verificatosi prima della decorrenza della copertura mutualistica* - e quelle relative alla franchigia;
3. in caso di danni successivi le centesime parti di danno devono essere sempre riferite al valore inizialmente coperto dalle prestazioni del Fondo Mutualistico, fermo quanto previsto al punto 1 del presente articolo;
4. qualora il perito riscontrasse l'esigenza di scorporare la partita assicurata in più sottopartite, esse sono considerate a tutti gli effetti partite a se stanti.

Art. 12 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta

Qualora il prodotto, colpito da avversità assicurate ed indennizzabili, sia giunto a maturazione di raccolta e non abbia ancora avuto luogo la quantificazione del danno denunciato, l'Aderente può iniziare o continuare la raccolta, ma è in obbligo di informare il Fondo Mutualistico a mezzo telegramma o telefax o posta elettronica certificata (PEC).

Egli deve, altresì, lasciare i campioni per la stima del danno che dovranno essere costituiti da una striscia continua di prodotto passante per la zona centrale di ogni partita denunciata, salvo non sia diversamente disposto dalle Condizioni Speciali.

Tali campioni, lasciati nello stato in cui si trovavano al momento dell'evento, ferma comunque l'esecuzione dei lavori di buona agricoltura di cui alla lettera c) dell'art. 9, dovranno essere - a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo - pari almeno al 3% della quantità di prodotto ottenuto dalla partita assicurata.

Se entro i 5 giorni successivi alla comunicazione, il Fondo Mutualistico omette di provvedere alla quantificazione del danno, l'Aderente è in diritto di far eseguire la perizia da un perito avente i requisiti di cui all'art. 11, secondo le norme previste per ciascuna copertura mutualistica.

L'Aderente deve inviare, tempestivamente, copia della perizia al Fondo Mutualistico a mezzo lettera raccomandata.

Le spese di perizia sono a carico del Fondo Mutualistico.

In presenza di raccolta scalare del prodotto coperto dalle prestazioni del Fondo Mutualistico, la procedura prevista dal presente articolo si applica quando nell'imminenza della raccolta, la rilevazione del danno, regolarmente denunciato non ha avuto luogo neppure in via preventiva.

Art. 13 - Mandato del perito

Il perito deve:

- a) accertare la data in cui l'evento si è verificato;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo alla quantità dei prodotti assicurati, e alla loro precisa ubicazione;

- c) accertare la regolarità dei campioni lasciati dall'Aderente in relazione al disposto dell'art. 12 - *Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta*,
- d) accertare lo stadio di maturazione del prodotto;
- e) accertare se esistono altre cause di danno non garantite dal tipo di copertura mutualistica prescelta e quantificarne il danno stesso;
- f) accertare nel caso di avversità le cui condizioni particolari lo prevedano nella definizione se altri enti o colture limitrofe o poste nelle vicinanze abbiano subito danni simili;
- g) procedere alla stima ed alla quantificazione del danno.

I risultati di ogni perizia, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal perito, sono riportati nel bollettino di campagna, che deve essere sottoscritto dal perito e sottoposto alla firma dell'Aderente. Ai fini del calcolo dell'indennizzo non è vincolante l'entità della franchigia indicata dal perito sul bollettino di campagna. La firma dell'Aderente equivale ad accettazione della perizia.

In caso di mancata accettazione o di assenza dell'Aderente, il bollettino di campagna, al solo fine di far decorrere i termini per proporre appello - art. 14) - Perizia d'appello - viene spedito al domicilio dell'Aderente stesso, risultante dalla richiesta di copertura mutualistica, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora l'Aderente non si avvallesse del disposto dell'art. 14) la perizia diviene definitiva.

Copia del documento sarà consegnata o spedita al Fondo Mutualistico entro tre giorni, escluso i festivi, successivi a quello della perizia. Trascorsi tre giorni da tale consegna o ricezione, il bollettino verrà inviato al domicilio dell'Aderente, come sopra indicato.

In caso di visita effettuata prima della perizia al fine di verificare lo stato delle colture, il perito redigerà apposito documento o bollettino di Campagna che l'Aderente potrà sottoscrivere, accettando così quanto riportato nel documento stesso. In caso di mancata accettazione l'Aderente può attivare la procedura d'appello di cui sopra.

Art. 14 - Perizia d'appello

L'Aderente che non accetta il risultato della perizia può richiedere la perizia d'appello.

A tal fine deve comunicare detta richiesta al Fondo Mutualistico mediante telegramma, entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento del bollettino di campagna, indicando nome e domicilio del proprio perito avente i requisiti previsti dall'art.11 ed inviarla direttamente al Fondo Mutualistico c/o CO.DI.PR.A. TOSCANO - Via Giampaolo Orsini n.116 - 50126 FIRENZE.

Entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento della richiesta di appello, il Fondo Mutualistico deve, con le stesse modalità, designare il proprio perito. Se questo non provvede, la revisione della perizia potrà essere effettuata dal perito nominato dall'Aderente e da due periti scelti dall'Aderente tra quelli indicati nelle norme contrattuali.

Entro cinque giorni dalla data di nomina del secondo perito, i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia e, in caso di mancato accordo, procedere alla nomina del Terzo Perito. Se sul nominativo di quest'ultimo i due periti non dovessero raggiungere l'accordo esso dovrà essere scelto fra i nominativi indicati nella Norme contrattuali.

Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza.

A richiesta di una delle parti il Terzo Perito deve avere la sua residenza in un comune al di fuori della provincia di ubicazione delle partite appellate.

Art. 15 - Norme particolari della perizia d'appello

L'Aderente deve lasciare il prodotto della partita per la quale è stata richiesta la perizia d'appello nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata; nel caso in cui il prodotto sia giunto a maturazione, egli può iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare su ogni partita appellata i campioni previsti dall'art. 12 -*Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta* - o dalle Condizioni Speciali.

Qualora l'Aderente abbia richiesto l'appello e non ottemperi a quanto previsto al precedente comma, la richiesta si intende decaduta e la perizia diviene definitiva per il Fondo Mutualistico ai fini della determinazione dell'indennizzo.

La perizia d'appello non può avere luogo se prima dell'effettuazione della stessa si verificano altri danni, dovendosi in tal caso riproporre la procedura prevista dall'art. 9 -*Obblighi dell'Aderente in caso di sinistro*.

Art. 16 - Norme per la perizia d'appello

La perizia d'appello deve eseguirsi secondo i criteri e le condizioni tutte di cui al presente contratto.

I periti redigeranno collegialmente il verbale di perizia allegando il nuovo bollettino di campagna in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. La perizia collegiale è valida anche se il perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla ed è vincolante per le parti, rinunciando queste, fin d'ora, a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali ed errori materiali di conteggio, fermo quanto previsto all'art. 4 -*Rettifiche - Modifiche della copertura mutualistica*.

Quando il Fondo Mutualistico non abbia designato come proprio il perito che esegui la perizia non accettata, quest'ultimo può assistere alla perizia d'appello.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e per metà quelle del Terzo.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 17 - Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo deve essere effettuato all'Aderente nei termini ed alle condizioni convenute nelle norme contrattuali.

Art. 18 - Esagerazione dolosa del danno

Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno il Fondo Mutualistico circa la valutazione del danno può produrre la decadenza dell'Aderente dal diritto all'indennizzo.

Art. 19 - Rinvio alle norme di legge

Il presente contratto di copertura mutualistica è regolato dalle leggi italiane. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Foro competente quello del luogo dove ha sede il Fondo Mutualistico.

Art. 20 - Copertura mutualistica e assicurativa

Se sui medesimi prodotti coesistono una copertura mutualistica ed una o più assicurazioni, l'Aderente deve dare comunicazione al Fondo dei contratti stipulati. In caso di sinistro l'Aderente deve darne avviso al Fondo Mutualistico ed a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi, escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, il Fondo Mutualistico è tenuto a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 21 - Comunicazioni fra le Parti

Le comunicazioni fra le parti devono avvenire in forma scritta.

“FONDO MUTUALISTICO ANNO 2020” CONDIZIONI SPECIALI DI COPERTURA MUTUALISTICA

Per la copertura mutualistica “GRANDINE”
NORME CHE REGOLANO LA COPERTURA MUTUALISTICA

1. OGGETTO DELLA COPERTURA MUTUALISTICA

Il Fondo Mutualistico si obbliga a indennizzare il danno di quantità ed il danno di qualità ove previsto, al prodotto coperto dalle prestazioni del Fondo Mutualistico, ottenibile in una superficie dichiarata, causato dalla percossa dell'avversità grandine, se indicata sul certificato di copertura mutualistica e se è stato pagato il relativo premio.

La copertura mutualistica riguarda il prodotto relativo ad un solo ciclo produttivo.

2. FRANCHIGIA

La copertura mutualistica è prestata con l'applicazione della franchigia indicata sul certificato di copertura mutualistica. Il diritto all'indennizzo si attiva esclusivamente quando le avversità oggetto di copertura mutualistica abbiano distrutto più dell'aliquota di franchigia per ogni partita assicurata.

Superato detto livello minimo sarà applicata la franchigia come segue:

PRODOTTO UVA DA VINO ED ALTRI PRODOTTI:

1. Danni causati al verificarsi dell'avversità Grandine : la copertura mutualistica è prestata, per ciascuna partita assicurata, con l'applicazione delle seguenti franchigie minime:

Franchigia 20%= per i prodotti Bietola da costa da seme, Bietola da seme, Bunching onion seme, Canapa da seme, Cavolo da seme, Cavolo verza seme, Cipolla da seme, Cicoria da seme, Coriandolo da seme, Erba medica da seme, Lattuga seme, Lino da seme, Porro da seme, Trifoglio da Seme, Veccia seme, Favino, Vivai in genere;

Franchigia 15%= per i prodotti, Asparagi, Frutta, Tabacco, Peperoni, Cocomeri, Meloni, Pomodoro;

Franchigia 10%= per uva da vino e per tutti i rimanenti prodotti.

Fanno parte del GRUPPO FRUTTA : drupacee, pomacee, actinidia, cachi o loti, fichi, uva da tavola, castagne, agrumi e frutta a guscio.

PER TUTTI I PRODOTTI:

Eventuali variazioni di franchigia, per le avversità grandine, saranno regolate in base alla seguente tabella:

- a) Passaggio da franchigia 15 a franchigia 20, sconto 15% sul premio grandine;
- b) Passaggio da franchigia 10 a franchigia 20, sconto 25% sul premio grandine;
- c) Passaggio da franchigia 15 a franchigia 30, sconto 30% sul premio grandine;
- d) Passaggio da franchigia 10 a franchigia 30, sconto 40% sul premio grandine;
- e) Passaggio da franchigia 20 a franchigia 30, sconto 25% sul premio grandine.

3. DELIMITAZIONI DI COPERTURA MUTUALISTICA

E' ammessa anche la copertura mutualistica di prodotti coperti da impianti di difesa attiva in piena efficienza, ed operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona e precisamente:

- impianti antigrandine (reti); sono compresi in copertura mutualistica, a scelta dell'Aderente e dichiarati nel certificato di copertura mutualistica, a parziale rettifica di quanto previsto all'art. 2 delle condizioni generali di copertura mutualistica:

- a) i danni provocati dall'avversità Grandine al prodotto coperto dalle prestazioni del Fondo Mutualistico fino alle ore 12,00 del 15 maggio per le drupacce, del 25 maggio per le pomacee e del 31 maggio per l'actinidia e nei 10 (dieci) giorni antecedenti l'inizio della raccolta e fino al termine della stessa, anche a rete non stesa;

- b) i danni provocati dall'avversità Grandine, al prodotto coperto dalle prestazioni del Fondo Mutualistico, fino alle ore 12.00 del 15 maggio per le drupacce, del 25 maggio per le pomacee e del 31 maggio per l'actinidia (anche a rete non stesa);

Sono compresi in copertura mutualistica anche i danni provocati al prodotto coperto dalle prestazioni del Fondo Mutualistico dall'impianto stesso in caso di danneggiamento causato dalle avversità assicurate.

CONDIZIONI SPECIALI CHE REGOLANO LA COPERTURA MUTUALISTICA

PRODOTTO COPERTO DALLE PRESTAZIONI DEL FONDO MUTUALISTICO

Art. 1 - La copertura mutualistica riguarda soltanto il prodotto mercantile, immune da ogni malattia, tara o difetto.

CAMPIONI

Art. 2 - Per i prodotti di seguito indicati, fermo quanto previsto dall'art. 12 delle Norme che regolano la copertura mutualistica in generale, i campioni sono così determinati:

- uva, melanzane, cocomeri, meloni, peperoni, zucchine: le due intere file di piante che insistono al centro della partita;
- pomodoro: le due intere file, semplici o binate, di piante che insistono al centro della partita;
- tabacco: le tre intere file di piante che insistono al centro della partita e, in ogni caso, orientate secondo l'asse più lungo della partita stessa;
- frutta, olive: una pianta ogni 30 per ogni filare o, per filari con numero di piante inferiore a 30, una pianta per ognuno di essi; in entrambi i casi devono essere escluse le piante di testata.

LIMITE DI INDENNIZZO

Art. 3 - Vengono stabiliti i seguenti limiti di indennizzo:

- per tutti i prodotti classificati "da seme" (esclusi i cereali), un procento massimo risarcibile pari al 50% (massimo aggregato tra tutti gli eventi in copertura mutualistica) del valore coperto dalle prestazioni del Fondo Mutualistico alle singole partite al netto della franchigia contrattuale.
- per tutti gli altri prodotti un procento massimo risarcibile pari al 80% del valore coperto dalle prestazioni del Fondo Mutualistico alle singole partite al netto della franchigia contrattuale.

PRODOTTI ARBOREI

PRODOTTO FRUTTA

Art. 4 - La copertura mutualistica ha inizio dall'allegagione, termina con la raccolta del prodotto e comunque al 20 novembre.

ACTINIDIA

Art. 5 - La copertura mutualistica riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto e quindi idoneo al consumo fresco. In relazione al disposto dell'art. 1 delle Condizioni Generali, il danno complessivo (quantità e qualità) è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nella seguente tabella:

TABELLA	% Danno
a) - fiori (*) e/o frutti illesi, lesioni all'epicarpo - singola lesione lieve	0
b) - qualche lesione lieve - singola lesione media	35
c) - singola lesione notevole; più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve	65
d) - più lesioni medie; più o numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media	85
e) - numerose lesioni medie; qualche lesione notevole; lesioni medie non riparate; deformazione grave; fiori (*) e/o frutti abbattuti; fiori (*) e/o frutti distrutti	100

(*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

Le lesioni - ove non diversamente specificato - si riferiscono al mesocarpo.

La lesione singola è quella che non manifesta rottura dell'epicarpo, né determina accelerazione della maturazione del frutto; diversamente essa rientra nel danno corrispondente a quello previsto alla frequenza "qualche".

Il danno da defogliazione viene valutato convenzionalmente secondo quanto previsto dalla seguente tabella:

EPOCA DEL SINISTRO * DECADI	% DI DEFOGLIAZIONE									
* <30	30	40	50	60	70	80	90	100	COEFFICIENTE DI DANNO	
1 GIU	=	9	12	15	18	22	26	28	30	
2 GIU	=	10	14	17	20	24	29	32	35	
3 GIU	=	12	16	20	24	28	32	36	40	
1 LUG	=	10	14	18	22	25	27	32	35	
2 LUG	=	8	11	15	17	20	23	25	30	
3 LUG	=	6	8	10	12	14	16	20	25	
1 AGO	=	5	7	9	11	12	13	15	18	
2 AGO	=	4	5	7	8	9	11	13	15	
3 AGO	=	3	4	5	6	7	8	9	10	

Il coefficiente, identificato dalla percentuale di defogliazione e dall'epoca del sinistro, va applicato al prodotto residuo.

ALBICOCCHIE, CACHI, CASTAGNE, CILIEGIE, FICHI, MANDORLE, MELE, NETTARINE, NOCCIOLE, NOCI, PERE, PESCHE, SUSINE.

ALBICOCCHIE, CACHI, CILIEGIE, FICHI, MELE, NETTARINE, PERE, PESCHE, SUSINE.

Art. 6 - La copertura mutualistica riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto e quindi idoneo al consumo fresco. In relazione al disposto dell'art. 1 delle Condizioni Generali, il danno complessivo (quantità e qualità) è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti riportati nelle seguenti tabelle:

ALBICOCCHIE, CILIEGIE, NETTARINE, PESCHE, SUSINE.

TABELLA	% Danno
a) - fiori (*) e/o frutti illesi, lesioni all'epicarpo; qualche lesione minima;	0
b) - più lesioni minime - qualche lesione lieve;	35
c) - numerose lesioni minime; più lesioni lievi; qualche lesione media; deformazione lieve;	55

d) - numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparata; deformazione media;	75
e) numerose lesioni medie; più o numerose lesioni notevoli; più o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; fiori (*) e/o frutti abbattuti; fiori (*) e/o frutti distrutti	100

Le lesioni - ove non diversamente specificato - si riferiscono al mesocarpo.

CACHI, FICHI

TABELLA

	% Danno
a) - fiori (*) e/o frutti illesi, segni di percossa e/o tracce di ondulato	0
b) - Qualche ammaccatura lieve e/o qualche incisione all'epicarpo	20
c) - Più ammaccature lievi e/o più incisioni all'epicarpo	40
d) - Ammaccature medie con annerimento del mesocarpo sottostante e/o incisioni al mesocarpo	75
e) - Ammaccature gravi con diffuso annerimento sottostante e/o incisioni profonde al mesocarpo, fiori (*) e/o frutti distrutti	100

MELE

TABELLA

	% Danno
a) - fiori (*) e/o frutti illesi, lesioni all'epicarpo; qualche o più lesioni minime; tracce di ondulato	0
b) - qualche lesione lieve; numerose lesioni minime; ondulato lieve	35
c) - più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; ondulato medio; deformazione lieve;	55
d) - più lesioni medie; qualche lesione notevole; più o numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media; ondulato notevole	75
e) - più o numerose lesioni notevoli; numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; fiori (*) e/o frutti abbattuti; fiori (*) e/o frutti distrutti	100

Le lesioni - ove non diversamente specificato - si riferiscono al mesocarpo.

PERE

TABELLA

	% Danno
a) - fiori (*) e/o frutti illesi, lesioni all'epicarpo; qualche o più lesioni minime	0
b) - qualche lesione lieve; numerose lesioni minime	35
c) - più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve	65
d) - più o numerose lesioni lievi non riparate; più lesioni medie; qualche lesione notevole; deformazione media	80
e) - numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; più o numerose lesioni notevoli; deformazione grave; - fiori (*) e/o frutti abbattuti; fiori (*) e/o frutti distrutti	100

Le lesioni - ove non diversamente specificato - si riferiscono al mesocarpo.

(*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

PRODOTTO UVA

Art. 7 - La copertura mutualistica ha inizio dalla schiusa delle gemme, termina con la raccolta del prodotto e comunque al 31 ottobre.

UVA DA VINO

Art. 8 - Danno di qualità.

La garanzia riguarda il prodotto destinato alla vinificazione e si riferisce alla perdita di quantità e a quella di qualità. Ai fini della valutazione del danno, ogni singolo grappolo viene considerato un frutto a se stante.

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà convenzionalmente calcolato sul prodotto residuo, in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche organolettiche della produzione. Il perito per questa valutazione dovrà tener conto anche:

- dell'analisi della situazione agronomica dei vigneti assicurati;
- dell'analisi e stima della perdita di quantità imputabile alle avversità in garanzia;
- della fase fenologica di accadimento dei sinistri;
- di qualsiasi altro elemento idoneo a tale valutazione.

I coefficienti di danno di qualità, da applicare al prodotto residuo, sono così determinati:

Percentuale di acini nel grappolo mancanti, ammaccati e spaccati, rapportata al numero complessivo di acini inizialmente presenti nel grappolo.

Qualora il prodotto uva destinato alla produzione di vini DOC, DOCG, IGT di particolare pregio venga danneggiato da grandinate che abbiano a verificarsi dopo le ore 12,00 del 1 agosto, su tali danni il coefficiente per il danno di qualità può essere aumentato fino ad un 10% in considerazione di effettive perdite qualitative riscontrabili sul prodotto, fino al raggiungimento del coefficiente massimo di danno 100.

UVA DA TAVOLA

Art. 9 - In deroga all'art. 1 delle Condizioni Generali è ammessa, mediante corresponsione del relativo premio, la copertura mutualistica delle uve da tavola, individuabili per varietà, con l'estensione della copertura mutualistica al danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità è effettuata sul prodotto residuo secondo le seguenti norme:

- grappoli con la metà od oltre di acini danneggiati e/o perduti: percentuale di deprezzamento fino ad un massimo del 50%;
- grappoli con meno della metà di acini danneggiati e/o perduti: percentuale di deprezzamento non superiore all'aliquota di acini danneggiati e/o perduti.

Art. 10 - In caso di danno i grappoli che hanno subito un danno di qualità dovuto a malattie, difetti od ogni altra causa diversa dalle avversità in copertura mutualistica, saranno risarciti per la sola perdita di quantità imputabile alle avversità in copertura mutualistica.

Art. 11 - La copertura mutualistica cessa comunque alle ore 12,00 del 20 Ottobre e per la varietà Hoanez alle ore 12,00 del 15 novembre.

PRODOTTO OLIVE

Art. 12 - La copertura mutualistica ha inizio dall'allegagione e termina alle ore 12 del 30 novembre per le olive da olio.

OLIVE DA OLIO

Art. 13 - La copertura mutualistica riguarda il prodotto destinato al frantoio, ed in relazione al disposto dell'art. 1 delle Condizioni Generali, il danno complessivo (quantità e qualità) è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

	% Danno
a) Illese, segni di percossa, ondulato	0
b) Incisioni superficiali e ammaccature	15
c) Incisioni al mesocarpo e ammaccature deformanti	35
d) Lesioni profonde al mesocarpo	60
e) Lesioni che raggiungono l'endocarpo non cicatrizzate e drupe perdute	100

PRODOTTI ERBACEI, ORTICOLE, CEREALI e PRODOTTI DA SEME

Art. 14 - La copertura mutualistica riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto.

Essa ha inizio dall'emergenza, in caso di semina o ad attecchimento avvenuto, in caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zolla.

Art. 15 - In deroga a quanto previsto dall'art. 2 delle Condizioni Generali, per i prodotti per i quali la pratica colturale prevede la raccolta in più fasi: taglio od estirpazione delle piante, essiccamento del prodotto e trebbiatura o pressatura sull'appezzamento, la copertura mutualistica è prorogata fino a quest'ultima fase per un periodo massimo di 10 giorni dalla data di taglio o estirpazione. In ogni caso la copertura mutualistica cessa comunque al momento della pressatura.

PRODOTTO PISELLI, FAGIOLI, CECI

Art. 16 - Per ogni partita devono essere indicate, oltre alla descrizione del prodotto coperto dalle prestazioni del Fondo Mutualistico, la data di

semina e la destinazione del prodotto: industria conserviera, consumo fresco, seme secco.

Art. 17 - Nel caso in cui, a seguito di danni da avversità assicurate, il prodotto non potesse avere la destinazione dichiarata all'industria conserviera o al consumo fresco, la valutazione del danno verrà effettuata tenendo conto della possibile destinazione a seme secco.

PRODOTTO FAGIOLINI, FAVINO

Art. 18 - La descrizione del prodotto coperto dalle prestazioni del Fondo Mutualistico deve essere completata per ogni partita con l'indicazione della data di semina e, per i soli fagiolini, anche della destinazione del prodotto: industria conserviera, consumo fresco.

PRODOTTO POMODORI

Art. 19 - La copertura mutualistica, vale solo per le colture irrigue, si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e cessa al 120° giorno dalla data di trapianto e comunque al 10 ottobre.

Art. 20 - Per ogni partita devono essere indicate, oltre alla descrizione del prodotto coperto dalle prestazioni del Fondo Mutualistico:

- 1) la destinazione;
- 2) la data di semina o di trapianto;
- 3) la modalità di raccolta (in unica soluzione o scalare per palchi di maturazione), limitatamente al pomodoro da industria.

POMODORI DA INDUSTRIA

Art. 21 - La copertura mutualistica riguarda soltanto il prodotto mercantile destinato alla produzione di pelati, concentrati ed altre trasformazioni conserviere.

Art. 22 - In relazione al disposto dell'art.1 delle Condizioni Generali, il danno complessivo (quantità e qualità) è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

POMODORO DA PELATI

	% Danno
a) Fiori (*) e frutti illesi, segni di percossa con depigmentazione dell'epidermide	0
b) Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo	20
c) Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere	40
d) Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie	65
e) Lesioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi	80
f) Fiori (*) e frutti distrutti	100

(*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile. In caso di raccolta scalare, ai fini della valutazione del danno, gli scaglioni di prodotto da raccogliere sono considerati partite a se stanti.

POMODORO DA CONCENTRATI ED ALTRE TRASFORMAZIONI CONSERVIERE

	% Danno
a) Fiori (*) e frutti illesi, segni di percossa con depigmentazione dell'epidermide	0
b) Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo	15
c) Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere	30
d) Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie	55
e) Lesioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi	70
f) Fiori (*) e frutti distrutti	100

(*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile. In caso di raccolta scalare, ai fini della valutazione del danno, gli scaglioni di prodotto da raccogliere sono considerati partite a se stanti.

POMODORI DA CONSUMO FRESCO

Art. 23 - La copertura mutualistica riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto e, quindi, idoneo al consumo fresco.

Art. 24 - In relazione al disposto dell'art.1 delle Condizioni Generali, il danno complessivo (quantità e qualità) è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

	% Danno
a) Fiori (*) e frutti illesi, segni di percossa con depigmentazione dell'epidermide	0
b) Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo	20
c) Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo	40
d) Lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere	65
e) Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie	80
f) Lesioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi; fiori (*) e frutti distrutti	100

(*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile. In caso di raccolta scalare, ai fini della valutazione del danno, gli scaglioni di prodotto da raccogliere sono considerati partite a se stanti.

PRODOTTO PEPERONI

Art. 25 - La copertura mutualistica si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto coperto dalle prestazioni del Fondo Mutualistico secondo gli scaglioni di cui alla successiva tabella e comunque entro il 15 ottobre.

Gli scaglioni di raccolta e le relative percentuali di valore coperto dalle prestazioni del Fondo Mutualistico da considerare fuori rischio stabiliti, CONVENZIONALMENTE, come segue:

Giorni dal trapianto	Scaglioni di raccolto progressivo minimo e relative percentuali di prodotto		% minima di prodotto convenzionalmente considerato fuori rischio al termine di ogni	
	Asportato		Raccolta	
	normale (**)	tardivo (**)	normale (**)	tardivo (**)
110	20	10	20	10
130	30	20	50	30
140	30	20	80	50
150	20	25	100	75
160	=	25	=	100

(**) Si considera normale il prodotto trapiantato entro la data del 5 giugno e tardivo quello trapiantato successivamente.

(*) Limitatamente per la regione Toscana non si considerano le interpolazioni nell'ambito degli scaglioni di produzione raccolta.

Art. 26 - Per ogni partita deve essere indicata, oltre alla descrizione del prodotto coperto dalle prestazioni del Fondo Mutualistico, la data di semina o di trapianto.

Art. 27 - In relazione al disposto dell'art.1 delle Condizioni Generali, il danno complessivo (quantità e qualità) è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

	% Danno
a) Fiori (*) e frutti illesi, segni di percossa allo strato cuticolare, con decolorazioni punteggiati, senza compressione dei tessuti	0
b) Percosse all'esocarpo con compressioni leggere; frutti lievemente deformati	15
c) Percosse al mesocarpo con compressioni marcate; frutti mediamente deformati	35
d) Più percosse al mesocarpo con compressioni marcate ed estese; incisioni e lacerazioni non passanti il tessuto carnoso	60
e) Gravi percosse con incisioni e/o lacerazioni passanti il tessuto carnoso; frutti gravemente deformati; fiori (*) e frutti distrutti	100

(*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile. In caso di raccolta scalare, ai fini della valutazione del

danno, gli scaglioni di prodotto da raccogliere sono considerati partite a se stanti.

PRODOTTO TABACCO

Art. 28 - Il tabacco si assicura per la sola foglia allo stato verde in quanto trasformabile in prodotto secco secondo le norme della U.E.

Art. 29 - La copertura mutualistica ha inizio ad attecchimento delle piantine trapiantate e termina comunque alle ore 12,00 del 20 ottobre.

Art. 30 - Per ogni partita deve essere indicata, oltre alla descrizione del prodotto coperto dalle prestazioni del Fondo Mutualistico, la data di trapianto.

Art. 31 - Il danno complessivo, in deroga all'art. 1 delle Condizioni Generali, è CONVENZIONALMENTE valutato considerando uguali tutte le foglie (escluse le prime tre sopra le foglie di trapianto) ed in base:

- alle parti di foglie asportate o da considerarsi tali;
- al mancato sviluppo delle foglie;
- alle foglie perdute. E' da ritenersi perduta anche la foglia con più del 80% di superficie fogliare asportata o da considerarsi tale.

In ogni caso, con riferimento alle suindicate evidenze, i quantitativi di tabacco da considerarsi in copertura mutualistica devono rispettare le quote di contingentamento ai fini del contributo comunitario (U.E.), riconosciuto al prodotto.

Art. 32 - Per la varietà Kentucky, a cimatura tradizionale, la valutazione del danno complessivo è CONVENZIONALMENTE effettuata, considerando uguali tutte le foglie (escluse le prime cinque sopra le foglie di trapianto), in base:

- alle parti di foglie asportate o da considerarsi tali;
- al mancato accrescimento delle foglie;
- alle foglie perdute; è da ritenersi perduta anche la foglia con più del 75% di superficie fogliare asportata o da ritenersi tale.

Limitatamente alle sole quattro foglie al di sotto del punto di cimatura, il danno complessivo, CONVENZIONALMENTE valutato secondo le norme di cui al punto a) del presente articolo, viene raddoppiato per ogni singola foglia con il limite massimo del 100%.

Art. 33 - Nelle denunce di danno l'Aderente è tenuto a specificare:

- se trattasi di danno tale da rendere presumibilmente conveniente la distruzione totale o parziale del prodotto;
- se trattandosi di varietà soggetta a cimatura, questa sia stata ultimata prima del verificarsi di avversità assicurate oppure, nel caso in cui la cimatura non sia stata eseguita o sia appena iniziata, la data approssimativa in cui sarà ultimata.

Art. 34 - In relazione alla raccolta scalare del prodotto, la procedura prevista dall'art. 12 delle Condizioni Generali, si applica quando nell'imminenza della raccolta la rilevazione del danno, regolarmente denunciato, non ha avuto luogo neppure in via preventiva.

Art. 35 - Nel caso di danno grave, per cui sia da presumere l'opportunità del ritrapianto (totale o parziale) o la necessità di recisione per allevamento di seconda vegetazione, l'Aderente ha l'obbligo di avvertire telegraficamente il Fondo Mutualistico perché disponga d'urgenza per il sopralluogo peritale.

Qualora siano trascorsi tre giorni oltre quello dell'avviso senza che il Fondo Mutualistico abbia provveduto, resta facoltà all'Aderente (in deroga all'art. 12 delle Condizioni Generali) di eseguire la cimatura purché lasci integre tre file passanti per la parte centrale della partita. In ogni caso resta convenuto che:

- deve essere liquidato il solo danno causato dalle avversità assicurate sul prodotto allo stato verde ancorché l'Aderente non ritenga conveniente la raccolta del prodotto residuo;
- nella determinazione del danno, deve essere tenuto conto del prodotto ottenibile con cimatura razionalmente rialzata o con seconda vegetazione in seguito a recisione, anche quando l'Aderente non effettui queste operazioni oppure non le effettui tempestivamente e secondo le norme di buona agricoltura.

PRODOTTO COCOMERI E MELONI

Art. 36 - Per ogni partita deve essere indicata, oltre alla descrizione del prodotto coperto dalle prestazioni del Fondo Mutualistico, la data di semina o di trapianto. Deve inoltre essere indicato se trattasi di coltura forzata, semi forzata o a cielo aperto.

Art. 37 - La copertura mutualistica, vale solo per le colture irrigue, riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto e, quindi, idoneo al consumo fresco.

In relazione al disposto dell'art.1 delle Condizioni Generali, il danno complessivo (quantità e qualità) è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

COCOMERI: TUTTE LE VARIETA' AD ECCEZIONE DI SUGAR BABY E SIMILI;

	% Danno
a) Fiori (*) e/o frutti illesi	0
b) Incisioni all'epicarpo	10
c) Incisioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere	30
d) Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie	55
e) Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi	80
f) Deformazioni molto gravi; fiori (*) e/o frutti distrutti	100

(*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

COCOMERI: VARIETA' SUGAR BABY E SIMILI; MELONI

	% Danno
a) Fiori (*) e/o frutti illesi	0
b) Incisioni all'epicarpo	20
c) Incisioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere	50
d) Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie	80
e) Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi; fiori (*) e/o frutti distrutti	100

(*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

Ai fini della valutazione del danno, gli scaglioni di prodotto da raccogliere sono considerati partite a se stanti.

Il danno da defogliazione, a decorrere dall'allegagione ed almeno 10 giorni prima della maturazione di raccolta, viene valutato convenzionalmente secondo quanto previsto dalla seguente tabella:

Coefficiente di defogliazione	Da 0 a 30	40	50	60	70	80	90	100
Coefficiente di danno	0	5	10	15	20	15	10	5

La maggiorazione di danno viene calcolata applicando il relativo coefficiente al prodotto residuo. I valori intermedi saranno calcolati per interpolazione.

Art. 38 - La copertura mutualistica si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e cessa:

- per le coltivazioni forzate e semi-forzate: ore 12,00 del 10 agosto;
- per le coltivazioni a cielo aperto: ore 12,00 del 31 agosto;
- per le coltivazioni tardive: ore 12,00 del 15 settembre.

PRODOTTO FRUMENTO E ALTRI CEREALI MINORI, DA GRANELLA E DA SEME

AVENA, FARRO, FRUMENTO, GRANO SARACENO, ORZO, SEGALE, SORGO, TRITICALE

Art. 39 - Per i prodotti: Avena, Farro, Frumento, Grano saraceno, Orzo, Segale, Sorgo, Triticale, è ammessa la copertura mutualistica in unica partita per prodotto e comune. In caso di sinistro, per certificati redatti a partita unica, il perito provvederà alla valutazione e quantificazione del danno suddividendo la partita unica in più sottopartite con una superficie minima di 5 ha in base a territori omogenei ed a confini naturali. La franchigia contrattuale sarà applicata alle singole sottopartite.

Art. 40 - Per i prodotti: Avena, Farro, Frumento, Grano saraceno, Orzo, Segale, Sorgo, Triticale e limitatamente all'evento grandine, la copertura mutualistica è estesa al danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno di quantità, è convenzionalmente effettuata sul prodotto

residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella:

Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coeff. di danno di qualità sul prodotto residuo	0	4	7	14	22	30	40	50	60

Per i coefficienti non riportati si opera per interpolazione.

PRODOTTO CAVOLFIORI (Pianta) SEDANO (pianta)

Art. 41 - La copertura mutualistica, che riguarda un solo ciclo produttivo.

Art. 42 - Per ogni partita deve essere indicata la data di semina o di trapianto e quella presumibile di raccolta.

Art. 43 - La copertura mutualistica si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto.

PRODOTTO INSALATA (Pianta) - RADICCHIO (Pianta) - LATTUGHE E INDIVIE (Pianta)

Art. 44 - L'Aderente dichiara che gli appezzamenti descritti in polizza sono stati seminati o trapiantati rispettivamente il e che conseguentemente la raccolta è prevista per il intendendosi la coltura assicurata per un solo ciclo produttivo.

Art. 45 - La copertura mutualistica inizia all'emergenza o ad attecchimento delle piantine trapiantate e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto.

PRODOTTO PORRO (Pianta), CIPOLLA (Pianta) FIORI DI ZUCCA, BIETOLA DA COSTA E DA FOGLIE

Art. 46 - La copertura mutualistica inizia all'emergenza o ad attecchimento delle piantine e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto.

PRODOTTO CETRIOLI, ZUCCHINE E ZUCCHE

Art. 47 - La copertura mutualistica, vale solo per le colture irrigue, riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto e quindi idoneo al consumo fresco. In relazione al disposto dell'art. 1 delle Condizioni Generali il danno complessivo (quantità e qualità) è CONVENZIONALMENTE valutato in base alla seguente classificazione e relativi coefficienti:

	% Danno
a) Illesi	0
b) Segni di percossa, qualche o plurime incisioni all'epicarpo	10
c) Incisioni lievi al mesocarpo, deformazioni leggere	25
d) Incisioni medie al mesocarpo, deformazioni medie	45
e) Incisioni profonde al mesocarpo, deformazioni gravi	75
f) Deformazioni molto gravi, frutti distrutti	100

Ai fini della liquidazione del danno, gli scaglioni del prodotto da raccogliere sono considerati partite a sé stanti.

Art. 48 - La copertura mutualistica si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto coperto dalle prestazioni del Fondo Mutualistico e cessa alle ore 12 del 30 ottobre.

PRODOTTO FRAGOLE, FRAGOLONI, FRAGOLONI RIFIORENTI, FRAGOLINE DI BOSCO, LAMPONI, MIRTILLI, RIBES, MORE E PICCOLI FRUTTI

Art. 49 - La copertura mutualistica, vale solo per le colture irrigue, riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto ed ha inizio dall'emissione degli steli fiorali.

Art. 50 - La copertura mutualistica si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e cessa comunque alle ore 12 del 15 ottobre.

Art. 51 - Per ogni partita devono essere indicati oltre alla descrizione del prodotto coperto dalle prestazioni del Fondo Mutualistico:

- la data di trapianto o, per le colture poliennali, di presumibile ripresa vegetativa;
- lo stato dell'apparato radicale al momento del trapianto (a radice nuda o con zolla);
- la fioritura della specie (unifera o rifiorente).

Art. 52 - In relazione al disposto dell'art. 1 delle Condizioni Generali, il danno complessivo (quantità e qualità) è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

	% Danno
a) Illesi	0
b) Lesioni di lieve estensione e/o di lieve profondità; deformazione lieve	25
c) Lesioni di media estensione e/o di media profondità; deformazione media	60
d) Lesioni di notevole estensione e/o di notevole profondità; deformazione grave; frutti asportati; frutti distrutti	100

Per le fragole, i fragoloni e le altre specie rifiorenti gli scaglioni di prodotto da raccogliere sono considerati partite a sé stanti.

PRODOTTO MELANZANE

Art. 53 - La copertura mutualistica, vale solo per le colture irrigue, ha inizio ad attecchimento delle piantine trapiantate e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto coperto dalle prestazioni del Fondo Mutualistico secondo gli scaglioni di cui al successivo art. 56.

Art. 54 - Il danno complessivo (quantità e qualità) è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

	% Danno
e) Fiori (*) e frutti illesi,	0
f) Incisioni all'epicarpo	10
g) Incisioni lievi al mesocarpo con compressioni marcate; deformazioni leggere	25
h) Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie	45
i) Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi	75
j) Deformazioni molto gravi; fiori (*) e frutti distrutti	100

(*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

Art. 55 - Gli scaglioni di raccolta e le relative percentuali di valore coperto dalle prestazioni del Fondo Mutualistico da considerare fuori rischio sono CONVENZIONALMENTE stabiliti secondo la tabella:

GIORNI DAL TRAPIANTO	RACCOLTO PROGRESSIVO E RELATIVE % DI PRODOTTO ASPORTATO	% MINIMA DI PRODOTTO CONVENZIONALMENTE CONSIDERATO FUORI RISCHIO AL TERMINE DI OGNI RACCOLTA **
100	I 20	20
120	II 30	50
135	III 30	80
150	IV 20	100

** Per giorni di trapianto intermedi si calcoleranno valori interpolati.

Art. 56 - La descrizione del prodotto coperto dalle prestazioni del Fondo Mutualistico deve essere completata per ogni partita con l'indicazione della data di trapianto.

PRODOTTO MAIS DA GRANELLA, MAIS DA INSILAGGIO, MAIS DA SEME, MAIS DOLCE, MAIS DA BIOMASSA

Art. 57 - Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto dall'art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia - ha inizio all'emergenza e comunque non prima delle ore 12.00 del 1 aprile.

Per il prodotto mais dolce si precisa che il prodotto allestito in conseguenza delle avversità assicurate, e che sia tale da non consentire comunque

una raccolta di prodotto idoneo alla sua destinazione, viene considerato come danno di quantità.

Il Fondo Mutualistico inoltre indennizza, per il mais da granella, da insilaggio, da seme, il mais dolce e il mais da biomassa, un danno convenzionale di qualità, a integrazione esclusivamente del danno da grandine, come previsto dai successivi artt. 61-62-63-64-65-66-67.

La garanzia cessa comunque non oltre le ore 12.00 del 10 novembre o anche prima se il prodotto è stato raccolto.

Art. 58 – Condizioni di operatività della garanzia

Nel caso di danni precoci provocati da eventi in garanzia che si siano verificati entro il 30 maggio e che abbiano avuto per effetto:

- la morte di oltre il 30% delle piantine presenti nell'appezzamento assicurato, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 4,5 piante/mq, oppure
- la morte di oltre il 50% delle piantine su almeno 1 ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante nell'area interessata inferiore a 3,2 piante/mq,
- il Fondo Mutualistico, su richiesta dell'Assicurato, risarcirà un danno convenzionalmente stabilito, fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro, a ristoro dei costi sostenuti dall'Assicurato per la risemina della coltura (spese per sementi, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività di classe diversa, eventuali costi aggiuntivi di essiccazione). In questo caso, pertanto, il massimo indennizzo sulla coltura successiva sarà pari al 75% al lordo della franchigia.

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento del sopra detto risarcimento e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'art. 11 - Norme per la rilevazione del danno e per la quantificazione del danno.

Art. 59 – Nel certificato/richiesta di assicurazione l'Assicurato deve indicare se le colture assicurate sono irrigue o non irrigue, ai sensi delle definizioni di polizza. Nel caso in cui la partita indicata nel certificato/richiesta di assicurazione come coltivazione irrigua non usufruisse, anche parzialmente, degli interventi irrigui necessari per produrre le quantità di prodotto dichiarate, dovrà essere considerata agli effetti della resa assicurata come coltura non irrigua.

Prodotto mais da granella danno di qualità

Art. 60 – La garanzia riguarda il danno per perdita di quantità, per effetto delle avversità assicurate. Il Fondo Mutualistico si obbliga ad indennizzare all'Assicurato anche il danno di qualità limitatamente ai danni causati dall'evento grandine.

Art. 61 - La garanzia riguarda la pianta intera raccolta a maturazione farinosa ed è estesa al danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità causato dall'avversità grandine, è convenzionalmente effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella, che verranno applicati in forma fissa per ciascuna fascia di danno:

Percentuale perdita di quantità	0-14	15-20	21-35	36-55	56-75	76-95
Coeff. di danno di qualità sul prodotto residuo	0	5	10	15	10	5

Il danno di qualità decorre dalla seconda sottofase di levata e cessa alla comparsa del "punto nero".

Prodotto mais da insilaggio

Art. 62 - La garanzia riguarda la pianta intera raccolta a maturazione cerosa ed è estesa al danno di qualità, limitatamente ai danni causati dall'evento grandine, la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità, è convenzionalmente effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella, che verranno applicati in forma fissa per ciascuna fascia di danno:

Percentuale perdita di quantità	0-14	15-20	21-35	36-55	56-75	76-95
Coeff. di danno di qualità sul prodotto residuo	0	5	10	15	10	5

Il danno di qualità decorre dalla seconda sottofase di levata e cessa alla fase di maturazione cerosa.

Prodotto mais da seme

Art. 63 - La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di seme mediante incrocio e secondo determinati rapporti di coltivazione; essa si riferisce al solo prodotto delle piante femminili portaseme, oggetto dell'incrocio, ed è estesa al danno di qualità.

La descrizione del prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione delle varietà coltivate, del rapporto di coltivazione fra le piante maschili impollinanti e quelle femminili portaseme, del cui prodotto si garantisce la copertura, e della data di semina di ciascuna partita o produzione.

Art. 64 - Il danno di qualità è riconosciuto solo per le grandinate che si verificano nei trenta giorni che precedono e seguono la fioritura e la sua valutazione, dopo aver accertato il danno di quantità, è convenzionalmente effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella, che verranno applicati in forma fissa per ciascuna fascia di danno:

Percentuale perdita di quantità	0-14	15-20	21-35	36-55	56-75	76-95
Coeff. di danno di qualità sul prodotto residuo	0	5	10	15	10	5

Prodotto mais dolce

Art. 65 - La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di carioidi di "mais dolce"; la quantificazione del danno di qualità, dopo aver accertato il danno di quantità, limitatamente all'evento grandine, è convenzionalmente effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella, che verranno applicati in forma fissa per ciascuna fascia di danno:

Percentuale perdita di quantità	0-14	15-20	21-35	36-55	56-75	76-95
Coeff. di danno di qualità sul prodotto residuo	0	5	10	15	10	5

Il danno di qualità decorre dalla seconda sottofase di levata e cessa alla maturazione latte.

Prodotto mais da biomassa

Art. 66 - La garanzia ha inizio dall'emergenza e cessa alla fase di maturazione cerosa intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungano o eccedano il predetto stadio vegetativo.

La garanzia è estesa al danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità esclusivamente provocato dalla grandine, è convenzionalmente effettuata sul prodotto residuo secondo i coefficienti riportati nella tabella seguente, che verranno applicati in forma fissa per ciascuna fascia di danno:

Percentuale perdita di quantità	0-19	20-30	31-60	61-95
Coeff. di danno di qualità sul prodotto residuo	0	5	10	5

Il danno di qualità decorre dalla seconda sottofase di levata e cessa alla fase di maturazione cerosa.

PRODOTTI PORTA SEME

Art. 67 - La copertura mutualistica riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto.

Essa ha inizio dall'emergenza in caso di semina o ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zolla.

Per ogni partita devono essere indicate, oltre alla descrizione del prodotto coperto dalle prestazioni del Fondo Mutualistico:

- 1) la data di semina o di trapianto;
- 2) la data di presunto raccolto;
- 3) modalità di raccolta.

Limitatamente ai prodotti Erba medica da seme e Trifoglio da seme, per ogni partita deve essere indicato quale taglio si intende destinare a seme (primo, secondo, terzo).

In deroga all'art.2 delle Condizioni Generali, per i prodotti da seme che prevedono la permanenza in campo a scopo di essiccazione, la copertura mutualistica è protratta per 8 giorni dalla data di raccolta.

PRODOTTI DA FORAGGIO: ERBA MEDICA, ERBAI MISTI.

Art. 68 – Per i prodotti da foraggio: Erba medica, Prato da foraggio ed Erbai misti, è ammessa la copertura mutualistica in unica partita per prodotto e comune. In caso di sinistro, per certificati redatti a partita unica, il perito provvederà alla valutazione e quantificazione del danno suddividendo la partita unica in più sottopartite con una superficie minima di 3 ha in base a territori omogenei ed a confini naturali. La franchigia

contrattuale sarà applicata alle singole sottopartite.

Per ogni partita devono essere indicate, oltre alla descrizione del prodotto coperto dalle prestazioni del Fondo Mutualistico:

- 1) la data di presunto raccolto;
- 2) il progressivo del taglio (sfalcio) coperto dalle prestazioni del Fondo Mutualistico nell'anno (es.: primo, secondo, terzo).